

Padova, 10/01/2008

**AI/ALLE SIGNORI/E CLIENTI
LORO SEDI**

Circ. n. 1/2008

Oggetto: **regime fiscale dei soggetti "minimi" – comportamento immediato da adottare**

I commi da 96 a 117 dell'articolo Unico della legge finanziaria per l'anno 2008, hanno introdotto il cd. "regime dei soggetti minimi", che si applicherà automaticamente, al ricorrere dei relativi presupposti, a partire dal 1° gennaio 2008. È, comunque, possibile passare al regime fiscale ordinario esercitando una apposita opzione.

Detto regime, le cui caratteristiche sono sintetizzate nella tabella a seguire, comporta, tra l'altro, il pagamento di un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito netto, l'esonero dall'Iva e dall'Irap, nonché la non operatività degli accertamenti induttivi da studi di settore e da parametri.

In base ad una prima, parziale, ricognizione (la sua contabilità non è ancora aggiornata al 31.12.2007) Lei possiede i presupposti affinché si applichi automaticamente il nuovo regime.

Tanto premesso, nel pregarLa di farci pervenire la documentazione contabile mancante relativa al 2007, La invitiamo a valutare le opportunità del nuovo regime che comporta, comunque, la determinazione della base imponibile, il versamento dell'imposta e la compilazione della dichiarazione dei redditi secondo l'apposito tracciato che verrà inserito, il prossimo anno, nel Modello Unico.

Nell'immediato, e sino a quando non avrà deciso se rimanere nel nuovo regime dei "minimi" oppure se optare per quello ordinario, in base ai calcoli di convenienza che devono necessariamente essere effettuati sulla scorta di una valutazione "caso per caso", Le suggeriamo di non emettere alcuna fattura poiché la normativa sui "minimi" prevede la compilazione della fattura senza indicazione dell'IVA.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Murdolo

IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI INTRODOTTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008

Che cosa è?	È un nuovo regime semplificato di tenuta dei documenti contabili e di tassazione delle imprese individuali e degli esercenti arti e professioni
Da quando decorre?	Dal 1° gennaio 2008.
Quali sono i soggetti interessati?	Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa in forma individuale o in collaborazione con familiari nonché, sempre in forma individuale, attività artistica o professionale.
Quali i requisiti per accedere al regime?	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nell'anno solare antecedente, aver conseguito ricavi/percepito compensi non superiori a 30.000 €, non aver effettuato esportazioni, non aver avuto dipendenti, né collaboratori coordinati e continuativi o a progetto. ◆ Nei tre anni solari antecedenti, non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 €. ◆ Non avvalersi di regimi speciali IVA. ◆ Essere residenti in Italia. ◆ Non svolgere talune attività del settore immobiliare e del commercio di veicoli. ◆ Non essere socio di società di persone o di società a responsabilità limitata "trasparenti". ◆ Non essere associato con altri professionisti.
Quali i vantaggi?	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Esonero dagli adempimenti IVA, ivi compreso il versamento, e esonero tenuta registri contabili. ◆ IRPEF: tassazione agevolata del reddito di impresa e di lavoro autonomo, con l'imposta sostitutiva del 20%. ◆ IRAP: esonero dal pagamento (comunque, oramai sostanzialmente scontato per tutti i "piccoli" contribuenti per effetto delle sentenze della Cassazione 2007). ◆ Studi di settore e parametri: esonero da loro applicazione.
Quali sono gli svantaggi?	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'IVA sugli acquisti non può essere detratta. ◆ Non è possibile applicare le deduzioni e le detrazioni IRPEF al reddito tassato con l'imposta sostitutiva, ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori. <p>In caso di successivo "ritorno" al regime ordinario (per perdita dei requisiti o per scelta) gli adempimenti contabili sono piuttosto complessi.</p>
Che cosa succede se si perdono i requisiti?	Nel caso di perdita dei requisiti, ad esempio a causa del superamento del limite di ricavi/compensi, o dell'effettuazione di esportazioni, o per aver assunto un dipendente, si decade dal regime.
Il nuovo regime è obbligatorio o facoltativo?	È un regime "naturale", per i contribuenti che ne possiedono i requisiti. È altresì facoltativo, dal momento che è possibile rinunciarvi effettuando una apposita opzione.
Che cosa conviene fare?	La convenienza di aderire o meno al regime comporta la verifica, caso per caso, della concreta situazione del contribuente, numeri alla mano. La valutazione riguarderà sia il carico fiscale sia la posizione di vantaggio/svantaggio dovuta alla differenza tra IVA non versata e IVA non detratta.